

COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE
(Provincia di Biella)

Verbale n. 13 del 23/11/2022

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO: SEAB SPA. AUMENTO DI CAPITALE. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI QUOTE SOCIETARIE E CONSEGUENTE AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI ACQUISTO

Il sottoscritto Robbiano Fabrizio, Revisore Unico del Comune di Occhieppo Inferiore, nominato con deliberazione consiliare n. 32 del 22/12/2020, esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che:

- Il Comune di Occhieppo Inferiore detiene una quota di partecipazione in S.E.A.B. S.p.A, società in house providing appartenente ai comuni biellesi, con sede legale in Biella Viale Roma 14, che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti;
- S.E.A.B. S.p.A è soggetta a concordato preventivo, omologato dal Tribunale di Biella con decreto del 01.07.2022, divenuto definitivo;
- a fronte dell'omologazione del Tribunale di Biella del concordato preventivo della Società avvenuta con decreto del 1° luglio 2022 pubblicato il 6 luglio 2022, si è avverata la condizione sospensiva apposta alla deliberazione con cui l'assemblea straordinaria della Società, tenutasi in data 20 aprile 2021, ha deliberato l'aumento di capitale sociale scindibile per € 4.000.000,00, da liberarsi integralmente in denaro, con emissione di azioni da offrirsi ai Soci in opzione in proporzione delle rispettive partecipazioni come determinate alla data della deliberazione;
- in data 18 luglio 2022, il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato, conformemente alle previsioni di piano concordatario, di richiamare l'aumento di capitale, per l'esercizio 2022, per una tranche di complessivi € 1.000.000,00, con emissione di n. 1.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di € 1,00 ciascuna, da offrire, in opzione ai Soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale della Società;

Visti:

- l'art. 5 del D. Lgs. 175/2016, il quale prevede quanto segue: *“l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del*

servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.”

- Il punto 3) della lett. b) del c. 1 dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che l'organo di revisione dell'ente locale si esprima sulle “*modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni*”;

Recepito:

- lo schema di deliberazione del Consiglio comunale, ad oggetto “*SEAB SPA. Aumento di capitale. Autorizzazione all'acquisto di quote societarie e conseguente autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione dell'atto di acquisto*”;

Rilevata:

- l'intenzione dell'Amministrazione comunale di Occhieppo Inferiore di acquisire nuove ulteriori azioni ordinarie di partecipazione nella Società S.E.A.B. S.p.A.

Tenuto conto che:

- le attività svolte dalla Società S.E.A.B. S.p.A. sono conformi a quelle previste dal D. Lgs. 175/2016 e rientrano tra le finalità istituzionali del Comune;
- il Piano industriale e concordatario omologato dal Tribunale di Biella comprova il ripristino dell'equilibrio economico finanziario della Società Seab in un arco temporale inferiore al triennio, come risulta: dal medesimo piano, dalla relazione del commissario giudiziale e dal decreto di omologazione del Tribunale di Biella;

- l'aumento di capitale, coerentemente con quanto risulta dal piano concordatario, è destinato unicamente a investimenti, e in ispecie al rinnovo del parco mezzi della Società, e che in nessun modo sarà destinato, anche solo in parte, al pagamento dei debiti concorrenti;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla proposta di acquisto di quote societarie di SEAB Spa e raccomanda di dare corso a tutti gli adempimenti richiesti dall'art. 5 del D. Lgs. 175/2016 in relazione a tale operazione.

Alessandria, 23 novembre 2022


Il Revisore